04 aprile 2011

COOPERATIVE SOCIALI, ATTIVITA' DI ASSISTENZA, CONGEDO PER MATERNITA' E POTERI DELLE DPL

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 7201 del 07.03.2011, è intervenuto sulla proroga del congedo per maternità. Una cooperativa sociale ha chiamato la ASL per richiedere un giudizio medico – come tale, di tipo "tecnico" - in merito al prolungamento dell'astensione dal lavoro post partum per le lavoratrici impiegate dalla cooperativa nell'assistenza ai soggetti con grave disabilità psico-fisica e si è pronunciata in senso negativo. Il Ministero, invece, sottolinea che:

- **in realtà l'Allegato A al decreto legislativo n. 151/2001, contenente l'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 dello stesso decreto, alla lettera L) espressamente qualifica come tali, prescrivendone l'astensione durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto, proprio "i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali";**
- **sebbene nel caso in questione le lavoratrici non siano dipendenti di una vera e propria struttura ospedaliera, tuttavia nella sostanza il contatto quotidiano con soggetti affetti da grave disabilità psico-fisica comporta, di fatto, la medesima esposizione ai rischi che la suddetta lettera L) dell'Allegato A mira a scongiurare;**
- **il servizio ispettivo del Ministero, nel disporre l'astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro, può anche prescindere dall'acquisizione di un parere medico (che, nel caso fosse richiesto, dovrebbe comunque provenire dalla ASL) e procedere all'emanazione del relativo provvedimento di interdizione sulla base dei risultati della propria attività di vigilanza, qualora essi evidenzino l'esistenza di condizioni che danno luogo all'astensione.**

Riproduzione riservata ©